

N. Rg. 112-1/2024 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

Il Giudice Dott. Maurizio Atzori,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 112-1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

SANDRA MONTIRONI, C.F. MNTSDR66D62A944E, [REDACTED]
[REDACTED]

-ricorrente

Con atto depositato in data 12.04.2024 Sandra Montironi, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- il pagamento integrale delle spese della procedura in prededuzione;
- il soddisfacimento integrale dei crediti muniti di privilegio;
- il soddisfacimento nella misura del 41,60% dei creditori chirografari.

La debitrice ha proposto il versamento di rate mensili di importo pari a € 600,00 della retribuzione percepita da effettuarsi per un arco temporale di 4 (quattro) anni decorrenti dall'omologa. L'importo verrà accantonato per ciascuna mensilità retributiva prevista dal contratto (al momento 13 mensilità) e versata da parte del datore di lavoro su



un conto corrente dedicato alla procedura sotto la sorveglianza del Gestore. Ogni 12 mesi l'importo accantonato verrà ripartito a favore dei creditori da parte del Gestore. (*cfr.* pagina 9 del ricorso).

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna, Dott. Annunziato Cotrone, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 19.04.2024 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 17.05.2024, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto che non sono pervenute osservazioni al Piano da parte dei creditori.

La proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Il procedimento delineato dall'art. 70 CCI è stato eseguito correttamente. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stata già esdebitata nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Corretta appare anche la proposta nella parte in cui prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione volontaria del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento conformemente alle previsioni



dell'art. 67, III comma, CCI, effetti che si producono immediatamente con la presente pronuncia.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Va infine rilevato che il ricorso indica, tra i crediti prededucibili, il compenso del Gestore della Crisi. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCI (ai sensi del quale: *“oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”*) - va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI, in base al quale *“terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (cfr. Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, la debitrice dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura nella specie euro €3.264,79 (comprensivo delle spese anticipate). Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC sulla base dell'attivo



stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere contestualmente all'omologa o in un momento successivo.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

P.Q.M.

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **SANDRA MONTIRONI**, C.F. MNTSDR66D62A944E, [REDACTED]
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano, accantonando il compenso dell'OCC così come stimato fino al termine della procedura;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentita la debitrice – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 30 maggio 2024

Il Giudice
Maurizio Atzori

